

COMUNE DI GENOLA

VARIANTE PARZIALE 21

“OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”

OSSERVAZIONI PRESENTATE A SEGUITO DEL DEPOSITO E
DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA
“VARIANTE PARZIALE 21”
ADOTTATA CON D.C. N° 5 DEL 20/02/2025 E RELATIVE
CONTRODEDUZIONI ASSUNTE IN SEDE DI
PROGETTO DEFINITIVO

OSSERVAZIONE n.1

Presentata da Provincia di Cuneo in sede di espressione del parere di competenza,
nota det. Dirigenziale n. 450 del 27/03/2026;



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: www.provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale

E-mail: ufficio.pianificazione.territoriale@provincia.cuneo.it

Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo

Tel. 0171.445317

AR/lp

Al Sig. Sindaco

del Comune di

GENOLA (CN)

genola@cert.ruparpiemonte.it

Rif. progr. int. _____ Classifica: 07.05.01/8_2026

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota n. 1245 del 26.02.2026

Rif. ns. prot. prec. _____

Alla REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Urbanistica Piemonte Occidentale

urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Variante Parziale n. 21 al PRG adottata con DCC n. 5 del 20.02.2026 e contestuale documentazione di verifica assoggettabilità alla VAS – Trasmissione Determina.

Si trasmette in allegato alla presente la Determina dirigenziale n. 450 del 27.03.2026 relativa al parere di compatibilità della Variante specificata in oggetto, inviata da codesto Comune.

Si fa presente che la Deliberazione di approvazione della Variante in questione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, dovrà essere inoltrata a questo Ente ed alla Regione entro dieci giorni dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Cordiali saluti.

IL Responsabile dell'Ufficio

- Arch. Alberto Rovera -



Cl:7.5.1 2026 / 8
N-10502 / 2026

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI GENOLA: VARIANTE PARZIALE N. 21 AL PRGC E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 5 DEL 20.02.2026 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di GENOLA ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 21 al PRGC, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 5 in data 20.02.2026 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e rapporto preliminare
- Norme di attuazione e tabelle di zona
- Tav. 1 – Progetto P.R.G. –concentrico scala 1:2.000
- Tav. 2 – Progetto P.R.G. –territorio comunale scala 1:5.000
- Tav. 4 – Progetto P.R.G. – aree produttive esterne al capoluogo
- Studio di Fattibilità Geologica con valutazioni sismiche ed idrauliche per aree produttive P2.1– P2.7 – P2.8/1 – P2.8/3

La Variante in argomento è finalizzata ai seguenti interventi:

1) Riperimetrazione aree produttive esistenti senza consumo di suolo:

a) Riperimetrazione degli ambiti destinati ad “aree per insediamenti produttivi di nuovo impianto” P*2.8/1 e P2.8/3.

L'area è localizzata nel settore nord-occidentale del Concentrico, in prossimità di Via Garetta. Si prevede la riclassificazione dei mappali n. 158 e n. 167 (in parte) del Foglio 2 del Catasto, attualmente ricompresi nell'ambito P*2.8/1, che vengono attribuiti alla destinazione produttiva P2.8/3, così da costituire un ambito unitario e funzionalmente omogeneo con i mappali già individuati nell'area P2.8/3 (mappali n. 131 e n. 190 del Foglio 2). Inoltre si estende la possibilità di insediamento terziario anche alla porzione dell'area P2.8/3 che ingloba i lotti precedentemente ricadenti in P*2.8/1, ridefinendo l'ambito P2.8/3 e denominandolo P*2.8/3.

b) Riperimetrazione degli ambiti destinati a “aree per insediamenti produttivi di nuovo impianto” P*2.1 e P2.7.

L'area è localizzata nel settore nord-occidentale del Concentrico, in prossimità di Via Garetta. Si prevede il cambio di destinazione dei mappali nn. 88 e 191 del Foglio 2 del Catasto, attualmente ricadenti nell'ambito P*2.1, che vengono riclassificati con destinazione produttiva P2.7, andando così a costituire un unico ambito funzionalmente omogeneo con i mappali già individuati nell'area P2.7 (mappali nn. 66 e 111 del Foglio 2). Inoltre si estende la possibilità di insediamento terziario anche alla porzione dell'area P2.7 che incorpora i lotti precedentemente ricompresi in P*2.1. Per tale ragione, l'ambito P2.7 viene ridefinito e denominato P*2.7.

2) Riconoscimento destinazione artigianale per fabbricato esistente:

L'intervento è finalizzato ad assentire per un fabbricato esistente, ubicato in area “agricola produttiva” E, la destinazione artigianale per attività di magazzino generico e per piccole attività artigianali non nocive né moleste, introducendo una specifica all'art. n. 25, comma 3, delle N. di A. di Piano relativo agli “Edifici ricadenti in zona impropria”. L'edificio è individuato catastalmente al mappale n. 294 del Foglio 11 del Catasto, in posizione periferica rispetto al Concentrico, lungo Via Vernetto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 450 DEL 27/03/2026.
documento firmato digitalmente da Alessandro Riso e stampato il giorno 27/03/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3) Riperimetrazione con ampliamento dell'area per "insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento" P1.16.

L'area è ubicata nel settore sud-occidentale del Concentrico di Genola, lungo Via Roma (S.S. 28). L'attività risulta già parzialmente sviluppata su un lotto catastale unitario, identificato al mappale n. 14 del Foglio 18 del Catasto, la cui superficie risulta attualmente solo in parte ricompresa nella destinazione urbanistica produttiva. La restante porzione del lotto, risulta oggi classificata dal Piano vigente come zona agricola produttiva E. Si propone di ricomprendere tale porzione, pari a mq.2.281, all'interno della destinazione produttiva.

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione Territoriale

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti elementi di criticità in rapporto ad esso, ad eccezione della variazione prevista al punto 3) per la quale si richiamano le osservazioni di seguito formulate.

Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta e tenuto conto delle verifiche effettuate dal Comune, si evidenzia quanto segue:

1) Riperimetrazione aree produttive esistenti senza consumo di suolo:

a) Riperimetrazione degli ambiti destinati ad "aree per insediamenti produttivi di nuovo impianto" P*2.8/1 e P2.8/3.

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

b) Riperimetrazione degli ambiti destinati a "aree per insediamenti produttivi di nuovo impianto" P*2.1 e P2.7.

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 ed esterna al buffer Regionale per il consumo di suolo.

2) Riconoscimento destinazione artigianale per fabbricato esistente

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe III (Terza) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

In merito alla modifica proposta, si fa presente preliminarmente che l'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, oggetto di integrazione normativa, detta disposizioni per gli "edifici esistenti alla data di adozione del PRG aventi destinazione d'uso non corrispondente alla destinazione di zona" ed il comma 3 del medesimo articolo era stato introdotto con V.P. 14, approvata con D.C.C. n.6 del 21-02-2013, in applicazione dell'allora vigente comma 7 dell'art.17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. (che ammetteva la possibilità di "nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria"). L'art.17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. è stato successivamente sostituito dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 3/2013 in cui la suddetta indicazione in merito alla modifica delle destinazioni d'uso risulta abrogata.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 450 DEL 27/03/2026.
documento firmato digitalmente da Alessandro Riso e stampato il giorno 27/03/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Pertanto, si ritiene che la variazione proposta all'interno del suddetto articolo non sia del tutto coerente con le finalità della norma.

Inoltre, la modifica prevista non parrebbe limitata puntualmente al fabbricato ricadente sul mappale in oggetto, ma anche all'area di pertinenza dello stesso, pari a 753 mq, conteggiata, inoltre, come incremento delle aree a destinazione produttiva nella verifica delle condizioni previste per le Varianti Parziali dall'art. 17 comma 5 della L.R. n.56/77 e s.m.i.

A seguito di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che la variazione proposta, con estensione degli usi ammessi su fabbricato e area pertinenziale a tutti quelli previsti per le aree a prevalente destinazione produttiva, elencati al comma 1 dell'art. 16 delle N.T.A., possa di fatto, configurare l'insediamento di attività di tipo produttivo in area impropria.

Si evidenzia, peraltro, che l'ambito in oggetto risulta localizzato esternamente alla "Perimetrazione dei centri abitati" redatta dal Comune di Genola ai sensi della L.R. n.56/77.

Alla luce delle suddette considerazioni, si invita il Comune a rivedere la norma e ad effettuare ulteriori verifiche ai fini della compatibilità della variante individuando, eventualmente, la procedura urbanistica più appropriata per attuare la previsione in oggetto.

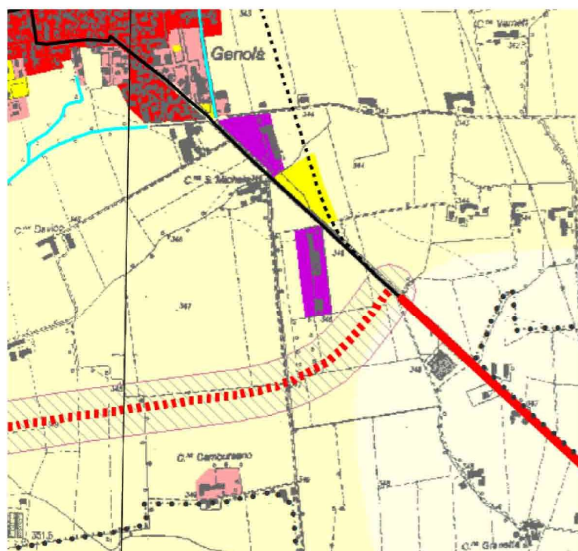
3) Ripерimetrazione con ampliamento dell'area per "insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento" P1.16.

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

In merito alla conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale si evidenzia che l'area ricade nel "corridoio infrastrutturale" - Rete Viabilistica Primaria - Assi di Progetto e pertanto, ai sensi dell'articolo 3.13 delle Norme di attuazione del Piano, deve essere salvaguardato il potenziamento delle infrastrutture esistenti.

Il P.T.P. individua la rete della viabilità primaria, qualificandone i ruoli, in relazione alle caratteristiche della mobilità servita ed alle condizioni ambientali del contesto. La viabilità in progetto individuata nell'ambito è identificata nella seguente categoria:

■ *"Strade rosse": Viabilità primaria di integrazione interurbana da riqualificare e, localmente, completare in modo da estendere l'accessibilità territoriale alla rete dei poli integrativi di primo livello e alle polarità funzionali di rilievo territoriale, garantendo la migliore integrazione con i tessuti urbani interessati, anche attraverso la razionalizzazione della rete del trasporto pubblico locale e politiche di moderazione del traffico.*



Estratto Tavola IGT 210NO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 450 DEL 27/03/2026.
documento firmato digitalmente da Alessandro Risso e stampato il giorno 27/03/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Si evidenzia, pertanto, che ai fini della compatibilità con le disposizioni del Piano Territoriale Provinciale, dovrà essere salvaguardata e mantenuta la fascia di rispetto prevista dal citato corridoio infrastrutturale.

Si rammenta, infine, il rispetto della dotazione minima di spazi dedicati ad attrezzature al servizio degli insediamenti prevista all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Settore Viabilità Cuneo - Saluzzo

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, non ritiene porre osservazioni, gli argomenti di variante non interferiscono con la viabilità di competenza.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 450 DEL 27/03/2026.
documento firmato digitalmente da Alessandro Riso e stampato il giorno 27/03/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 28.03.2026, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 26.02.2026, prot. n. 18109;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Costo n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:

- la LR 56/ 77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 21" al PRG del Comune di GENOLA in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza, fatto salvo quanto osservato in merito alla modifica prevista al precedente punto 3);
- **di dare atto che** vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 450 DEL 27/03/2026.
documento firmato digitalmente da Alessandro Riso e stampato il giorno 27/03/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo, fatte salve le osservazioni evidenziate dal Settore Pianificazione Territoriale relativamente ai sopracitati punti 2) e 3);

- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
- **di richiamare** il contributo espresso in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Risorse del Territorio, per il quale si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- **di trasmettere** al Comune di GENOLA il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Alessandro Riso

L'osservazione è accolta, con le seguenti determinazioni.

Si apprende favorevolmente il giudizio positivo dell'Ufficio Pianificazione Territoriale attinente alla compatibilità degli oggetti di variante con il Piano Territoriale Provinciale (fatte salve le valutazioni per l'intervento nr.3 afferente all'area P1.16), così come del generico rispetto delle condizioni previste dalla LUR per le varianti parziali (eccezione fatta per la previsione di cui al punto nr.2). Vengono tenute in considerazione le indicazioni ed informazioni di carattere generale fornite sugli interventi oggetto di variante, costituenti un mero rimando a disposizioni e/o piani sovraordinati; si analizzano pertanto gli eventuali rilievi presenti solo in alcune delle previsioni (si segue l'elenco numerato definito nel parere reso). Dal punto 1) lettere a) e b) vi sono esclusivamente, come detto, rimandi a piani o disposti sovraordinati non necessitando approfondimenti. In riferimento al punto 2), oltre a prendere atto dei richiami generali a piani sovraordinati, l'Amministrazione ha effettuato le dovute riflessioni sulla base dell'osservazione resa; ritenendo di concordare con l'opportunità di stralciare dal procedimento di variante parziale la modifica al fine di demandarla ad altra procedura a seguito di ulteriori approfondimenti e verifiche. Si rimarca comunque la necessità per i territori di poter mettere in atto azioni di recupero e rifunzionalizzazione di strutture ex agricole non più utili per tali fini che per condizioni, localizzazione ed altre caratteristiche si possono prestare ad utilizzi differenti salvaguardando così la compromissione di nuovo suolo e ponendo rimedio a possibili criticità di degrado derivanti dall'abbandono di tali edifici non più utilizzati. Per quanto attiene al punto 3), oltre a prendere atto dei richiami generali a piani sovraordinati, si provvede a modificare, in modo contenuto così da non avere effetti rilevanti sulla previsione, l'estensione della superficie fondiaria dell'area produttiva P1.16 così da non interferire con la previsione di "corridoio infrastrutturale" indicato nel P.T.C.P.. Si evidenzia che la previsione risulta essere, come modificata, non solo pienamente compatibile, anzi attuativa di tale strumento pianificatorio provinciale; ciò in quanto si prevede che in sede di attuativa dell'area la porzione di terreno ricadente all'interno della perimetrazione urbanistica della zona P1.16 interessata dal Corridoio viario venga ad essere ceduta al comune proprio per fini viari. In merito ai servizi la modifica così come già proposta in sede di progetto preliminare risponde ai parametri previsti ex lege. Pertanto, con le modifiche introdotte, la previsione viene mantenuta rispondendo a tutte le evidenziazioni del parere reso dall'ente.

In riferimento a quanto richiamato dal Settore Viabilità si prende atto che non sono state presentate osservazioni in quanto "gli argomenti di variante non interferiscono con la viabilità di competenza".

Il Settore Risorse del territorio _ Ufficio Acque ha espresso parere di non necessità di Valutazione evidenziando aspetti generici di mero richiamo a disposizioni normative e/o piani di carattere sovraordinato, senza prescrizioni e rilievi.